



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/SPRE/tg

Roma, 7 novembre 2023
Informativa n. 136/23

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: L'informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle PMI: indicazioni EBA-GL Lom e spunti operativi

Cara, Caro Presidente,

ho il piacere di comunicarTi che il Consiglio Nazionale, unitamente alla Fondazione Nazionale – Ricerca dei Commercialisti hanno pubblicato il documento in oggetto.

Curato dalla Commissione di studio "Finanza reporting" nell'ambito dell'area di delega "Finanza aziendale" del Consigliere nazionale Antonio Repaci, il documento si focalizza sulla necessità dell'elaborazione di un'adeguata informativa economico-finanziaria, storica e prospettica, qualitativa e quantitativa, da parte dell'impresa alla luce della nuova forma di rapporto banca-impresa prospettata dalle recenti Linee Guida EBA-GL Lom (*Guidelines on loan origination and monitoring*) relative alla concessione e al monitoraggio dei prestiti, nonché della nuova filosofia alla base del Codice della crisi e dell'insolvenza.

Ti prego di divulgare il testo ai Tuoi iscritti e Ti invio cordiali saluti.

Elbano de Nuccio



DOCUMENTO DI RICERCA

L'INFORMATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA E LA BANCABILITÀ DELLE PMI: INDICAZIONI EBA-GL LOM E SPUNTI OPERATIVI

AREE DI DELEGA CNDCEC

Finanza Aziendale

CONSIGLIERE DELEGATO

Antonio Repaci

6 NOVEMBRE 2023



A cura della Commissione di studio “Finanza reporting”

Consigliere CNDCEC delegato

Antonio Repaci

Presidente

Fabio Cigna

Segretario

Cristina Filippi

Coordinatore del documento

Giuliano Soldi

Componenti

Paolo Roberto Arcudi

Massimo Rocco La Gamba

Valentina Billero

Monica Manfredini

Enrico Brunazzi

Marco Pardi

Vincenzo Cesarini

Luigi Antonio Pellegrino

Giada Coco

Virgilio Puletti

Giancarlo Coppola

Claudio Recupero

Venanzio Guerra

Michelangelo Scordamaglia

Barbara Guglielmetti

Maria Lorena Totaro

Mauro Iacobacci

Ricercatori

Roberto De Luca - *Fondazione Nazionale Commercialisti - Ricerca*

Nicola Lucido - *Fondazione Nazionale Commercialisti - Ricerca*



Sommario

PRESENTAZIONE	3
PREMESSA	4
1. IL FABBISOGNO INFORMATIVO E I PRINCIPALI DESTINATARI	5
2. L'INFORMATIVA FINANZIARIA DELLE IMPRESE E LA CENTRALE DEI RISCHI	7
3. LA VALUTAZIONE FINANZIARIA NELLE RELAZIONI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO	8
4. L'INFORMATIVA FINANZIARIA RICHIESTA DAGLI ORIENTAMENTI EBA-GL LOM	11
5. L'ANALISI DELLA SITUAZIONE AZIENDALE E IL RATING DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA	13
6. EBA-GL LOM E FATTORI ESG	17
7. CONCLUSIONI	18



Presentazione

La nuova forma di rapporto banca-impresa prospettata dalle recenti Linee Guida EBA-GL Lom (*Guidelines on loan origination and monitoring*) relative alla concessione e al monitoraggio dei prestiti, nonché la nuova filosofia alla base del Codice della crisi e dell'insolvenza, pongono al centro dell'attenzione la necessità dell'elaborazione di un'adeguata informativa economico-finanziaria, storica e prospettica, qualitativa e quantitativa, da parte dell'impresa.

Al riguardo, le realtà imprenditoriali sono chiamate a strutturarsi per pianificare e programmare al meglio le proprie attività operative, dotandosi di strumenti adeguati alla propria natura e dimensione. Pare necessario, dunque, andare oltre il mero dettato della normativa civilistica e superare gli obblighi legati ai soli adempimenti previsti dal regime contabile e fiscale dall'impresa.

In seguito alle novità regolamentari e legislative introdotte nel corso degli ultimi anni, infatti, è emersa in maniera sempre più significativa la necessità di una visione *forward-looking* e di un monitoraggio costante e più ampio delle dinamiche aziendali, che richiede a tutti gli imprenditori l'elaborazione di bilanci infrannuali, *budget* e *business plan*, ampliando costantemente le informazioni da veicolare agli interlocutori del sistema finanziario.

In definitiva, attraverso l'elaborazione e la comunicazione di un adeguato *set* informativo, che comprenda elementi economico-finanziari di tipo quantitativo, oltre a indicazioni qualitative, sarà possibile rafforzare il rapporto banca-impresa, migliorando l'accesso al credito e il costo della provvista finanziaria, grazie a una riduzione delle asimmetrie informative che spesso minano il rapporto tra l'azienda e i suoi *stakeholder*.

Premessa

L'evoluzione del contesto socioeconomico, nazionale e internazionale, nel corso del recente passato ha inciso in misura significativa sul tessuto produttivo del nostro sistema Paese, rendendo sempre più necessaria un'evoluzione delle relazioni tra gli operatori. La richiesta di maggior trasparenza nei rapporti tra le parti, e di una conseguente riduzione delle asimmetrie informative al fine di rendere più efficiente il funzionamento dei mercati, richiede a tutti gli attori coinvolti nel processo un mutamento culturale per porre in atto una gestione proattiva dei rischi. L'obiettivo è rendere più solido e resiliente il sistema finanziario al manifestarsi di eventuali future crisi.

All'interno del quadro delineato, l'elaborazione di una corretta informativa, di carattere storico e prospettico, finanziario e non finanziario, assume quindi sempre più una rilevanza centrale nella gestione del business e nel contribuire a innalzare la fiducia nei confronti degli *stakeholder* che a vario titolo entrano in contatto con l'impresa. Tale orientamento è accompagnato da numerosi provvedimenti in ambito normativo, regolamentare e contabile emanati dalle varie autorità preposte a livello nazionale e internazionale.

La sfida è rivolta alle problematiche potenzialmente in grado di mettere a repentaglio il *business* dell'impresa nell'immediato, e ai "cigni neri" che si affacciano all'orizzonte. L'obiettivo vitale per l'impresa consiste dunque nel mettere "sotto scacco" le avversità che minano il *going concern*.

Figura 1 - Elementi da valutare ai fini della continuità aziendale



In un simile contesto, professionisti, quale il Commercialista, in grado di fornire un'ampia consulenza all'imprenditore in molteplici ambiti, tra cui quello fiscale, giuridico e finanziario, potrebbero favorire la crescita delle *skills* interne all'impresa e agevolare il necessario cambiamento culturale per affrontare le odierne sfide in modo più consapevole e con un'adeguata preparazione, soprattutto in ambito finanziario. Attualmente, è imprescindibile approfondire e comprendere al meglio gli effetti



delle nuove regole bancarie sul rapporto banca-impresa. Il sostegno finanziario degli intermediari è, infatti, spesso determinante sia in fase di avvio dell'iniziativa imprenditoriale sia nel corso dello sviluppo e crescita dell'impresa sia infine per una negoziazione efficace in caso di necessità di risanamento.

Tuttavia, affinché questo sia possibile, è necessario un cambiamento culturale che porti a relazioni improntate a una maggior trasparenza, in presenza di proiezioni finanziarie realistiche e ragionevoli, basate su dati pertinenti e assunzioni credibili, di natura finanziaria e non finanziaria, oltre che da un costante monitoraggio dell'andamento e un'approfondita analisi a consuntivo di eventuali scostamenti significativi.

1. Il fabbisogno informativo e i principali destinatari

In base a quanto evidenziato in premessa, dunque, il contesto economico e normativo pare richiedere all'imprenditore di porre in atto una gestione dell'impresa in grado di monitorare con attenzione i rischi, favorire la crescita e preservare la continuità. Al riguardo, uno degli aspetti sui quali è opportuno porre l'attenzione concerne l'elaborazione e la comunicazione di dati e informazioni di carattere finanziario e non finanziario. L'elevata incertezza e competitività presenti sui mercati impongono infatti un'attenzione a tutti i rischi che l'impresa si trova ad affrontare, al fine di contenere i potenziali effetti negativi e cogliere eventuali opportunità prima dei *competitor*.

Una prima considerazione in merito concerne le previsioni contenute nel Principio contabile OIC 11 ("Finalità e postulati del bilancio d'esercizio"). Al riguardo, il documento individua i destinatari primari in *"coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori"*. In relazione alla scelta di introdurre una gerarchia dei destinatari degli elaborati di bilancio, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nelle *"motivazioni alla base delle decisioni assunte"*, attinenti al postulato di bilancio relativo alla rilevanza delle informazioni, precisa come *"tale approccio consente al redattore di definire con più precisione le esigenze informative che il bilancio deve soddisfare e consente di stabilire con maggiore oggettività la rilevanza delle informazioni. Occorre infine, sottolineare che, nella maggior parte dei casi, le informazioni utili ai destinatari primari soddisfano anche le esigenze informative degli altri utilizzatori non prioritari"*.

Ponendo l'accento sui *"finanziatori"*, alla luce di un sistema ancora fortemente bancocentrico all'interno del nostro Paese, pare dunque che l'identificazione dei destinatari primari da parte del principio contabile, nei termini descritti, richieda al redattore del documento di bilancio di considerare nella predisposizione dell'informativa in maniera significativa le esigenze degli istituti di credito.

In tale ottica l'informativa (di bilancio e non) prodotta dall'impresa dovrebbe ampliarsi, rispetto ai pur sempre centrali e indispensabili dettami previsti dalle norme e regole di carattere, civilistico, fiscale e



contabile, includendo le informazioni richieste dalle “regole bancarie” per l’accesso al credito e la gestione del rischio di credito.

Un ulteriore elemento di riflessione, in riferimento alla necessità di redigere un’informativa di carattere, storico e prospettico, finanziario e non finanziario **per una miglior gestione dell’impresa, e per innalzare la qualità delle relazioni con gli stakeholder**, concerne le prescrizioni contenute nell’art. 375 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCII”), in vigore dal marzo del 2019 (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), e le specifiche prescrizioni in materia di adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa di cui al novellato art. 3 CCII, modificato dal decreto legge n. 83 del 17 giugno 2022¹.

Il riferimento è, in primo luogo, alla previsione concernente la necessità di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, di cui alla lettera a), terzo comma, dell’art. 3 CCII. Tale indagine pare consigliare un’analisi delle performance aziendali con l’ausilio di appositi KPI (*Key Performance Indicator*), commisurati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e al settore di appartenenza. Inoltre, i contenuti di cui alla successiva lettera b) dell’articolo, introducono la necessità di una visione *forward looking* nella gestione dell’impresa in termini di verifica della sostenibilità dei debiti e della continuità aziendale nei successivi 12 mesi, arco temporale che coincide con quello del bilancio d’esercizio.

All’impresa è richiesto quindi un monitoraggio costante degli equilibri e una rinnovata attenzione alla sostenibilità dell’indebitamento sia in funzione delle novità normative, sia a causa del maggior ricorso alla leva finanziaria da parte di molte imprese nel corso degli ultimi anni, anche a seguito della crisi economica generata dalla pandemia da Covid-19, dai successivi eventi macroeconomici e geopolitici (guerra Russo-Ucraina, crisi energetica e così via), nonché dall’attuale contesto finanziario, caratterizzato da un forte incremento dei tassi di interesse finalizzato al contenimento dell’inflazione. Al riguardo, le imprese sono chiamate, in particolare, a valutare l’incidenza del rischio tassi in relazione alla tipologia e durata degli affidamenti richiesti.

Le verifiche richieste, sia in veste storica che prospettica, trovano un valido ausilio anche nelle previsioni contenute alla lettera c), terzo comma, dell’art. 3 CCII, che richiama il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità di risanamento, con il quale l’impresa può indagare l’eventuale necessità di risanamento del debito al fine di appurare ai primi segnali di crisi “se i flussi al servizio del debito generati dalla gestione sono sufficienti a consentirne la sostenibilità ...”². Al riguardo, il test in oggetto fornisce un’indicazione di massima del numero degli anni necessari per estinguere la posizione

¹ Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, apportare con l’emanazione e pubblicazione del decreto legge n. 83 del 17 giugno 2022 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza), C.D. Disciplina *Insolvency*.

² Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023 in aggiornamento al decreto dirigenziale dello stesso Ministero del 28 settembre 2021 - Composizione negoziata della crisi d’impresa - Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento - Recepimento dell’aggiornamento del documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021.



debitoria, mentre il rapporto maggiormente attenzionato dalle banche (PFN/EBITDA) indica in quanti anni la controparte dovrebbe essere in grado di rimborsare la propria esposizione di carattere finanziario, mediante i flussi rinvenienti dal proprio EBITDA.

Altro strumento potenzialmente in grado di ricomprendere un *set* completo di informazioni sull'impresa e sul suo andamento, è rappresentato dalla lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza, contenuta nel Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023. Le risposte alle domande in essa contenute "costituiscono le indicazioni operative per la redazione del piano. Esse debbono intendersi come recepimento delle migliori pratiche di redazione dei piani d'impresa..."³. Al riguardo, molte delle informazioni contenute nella lista di controllo particolareggiata potrebbero essere impiegate dagli enti creditizi nei processi di concessione, gestione e monitoraggio del credito, contribuendo a ridurre l'asimmetria presente nella relazione e a innalzare la fiducia nei confronti dell'impresa.

2. L'informativa finanziaria delle imprese e la Centrale dei Rischi

Un ulteriore elemento su cui focalizzare l'attenzione concerne l'analisi della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. A conferma di ciò, va rilevato come anche la succitata *check-list* particolareggiata contenga la previsione seguente⁴: "I debiti risultanti dalla contabilità sono riconciliati con quanto risultante [...] dall'estratto della Centrale Rischi?".

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 17, terzo comma, lett. h) CCII, al momento della presentazione dell'istanza di Composizione negoziata, all'imprenditore è richiesto di inserire nella piattaforma telematica "un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza". Infine, l'attenzione all'elaborato prodotto dalla Banca d'Italia è contenuta anche nei dettami di cui all'art. 14 CCII, ove si consente all'esperto, previo assenso prestato dall'imprenditore, di disporre di una visione più ampia della banca dati, accedendo alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi tramite la piattaforma telematica appositamente istituita.

Una corretta gestione della Centrale dei rischi assume un ruolo di rilievo anche all'interno dei sistemi di *rating* (o *scoring*) utilizzati dalle banche per le valutazioni attinenti alla concessione e al monitoraggio del rischio di credito di controparte.

Al riguardo, il bilancio, la Centrale dei rischi e l'andamentale costituiscono, solitamente, le aree che pesano maggiormente nella determinazione del *rating* finale di controparte, come meglio specificato

³ L'informativa è dettagliata e prevede di indagare i vari aspetti dell'impresa per il tramite delle sei sezioni di seguito elencate: - il requisito dell'organizzazione dell'impresa; - la rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente; - l'individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi; - le proiezioni dei flussi finanziari; - il risanamento del debito; - l'appartenenza a gruppi di imprese.

⁴ Sezione "Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente" paragrafo 2.5.



di seguito. Pertanto, arricchire l'informativa di bilancio, procedere alla riconciliazione e analisi della Centrale dei rischi e gestire la propria relazione con la banca in modo proattivo (migliorando lo *score* andamentale) consente di incidere positivamente sul proprio merito di credito. Integrare il bilancio d'esercizio attraverso l'analisi e riconciliazione della banca dati della Banca d'Italia, e da un *set* informativo atto a soddisfare le esigenze informative di "coloro che forniscono le risorse finanziarie", pone le basi per instaurare una nuova relazione con gli istituti di credito. Ambito di confronto che deve essere poi necessariamente ampliato all'analisi prospettica al fine di porre in atto idonee valutazioni finalizzate alla verifica della continuità aziendale, ponendo altresì "*l'enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa*", aspetto fortemente attenzionato dalle banche.

3. La valutazione finanziaria nelle relazioni con gli istituti di credito

Nell'ambito di un adeguato rapporto con gli istituti di credito, pare opportuno che l'impresa proceda alla riclassificazione dei bilanci storici (almeno gli ultimi 3 esercizi) e alla predisposizione di documenti contabili infrannuali e prospettici, il tutto commisurato alla sua natura e alle sue dimensioni.

Al riguardo, considerando che in fase di concessione del credito alla banca è richiesto di porre l'enfasi "su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente" al fine di concedere il credito a soggetti che in prospettiva dovrebbero essere in grado di ottemperare agli impegni assunti, pare necessaria un'attenta disamina dell'ambito economico-finanziario, affiancando necessariamente all'analisi per indici quella per flussi. L'attenzione va posta *in primis* alla capacità di reddito, in quanto rappresenta la prima fonte per analizzare la capacità restitutiva dell'impresa.

Nel dialogo con gli intermediari, pare quindi opportuno procedere alla riclassificazione dei bilanci ponendo attenzione al *trend* storico in relazione ai seguenti indicatori e aspetti:

- variazione del fatturato;
- EBIT⁵;
- EBITDA⁶;
- CCNO⁷;
- PFN/EBITDA;
- DSCR⁸, che in ambito bancario viene considerato adeguato con valori pari o superiori a 1,1;
- leva finanziaria;
- *interest coverage ratio*, che assume un rilievo ancor maggiore nell'attuale contesto di aumento dei tassi di interesse.

⁵ *Earnings before interest and taxes.*

⁶ *Earnings before interest taxes depreciation and amortization.*

⁷ Capitale circolante netto operativo.

⁸ *Debt Service Coverage Ratio.*



Il set di indicatori, pur non esaustivo, intende fornire spunti operativi sugli aspetti minimi sui quali concentrarsi al fine di ampliare gradualmente l'informativa dell'impresa. Come meglio specificato di seguito, infatti, le indicazioni e le metriche EBA-GL Lom sono ben più ampie e, inoltre, è necessario tener conto delle esigenze che provengono dal singolo istituto di credito con il quale l'impresa intrattiene relazioni.

È necessario anche verificare l'andamento di alcuni degli eventi *trigger* solitamente monitorati dagli istituti di credito in relazione all'andamento delle controparti al fine di rilevare una possibile perdita di equilibrio economico-finanziario:

- debiti scaduti nei confronti dei dipendenti e/o tributari e previdenziali;
- significativa diminuzione di *cash flows* futuri;
- rapporto PFN / EBITDA > 6;
- ultimi due bilanci in perdita;
- DSCR < 1,1;
- riduzione del fatturato superiore al 30% rispetto all'esercizio precedente;
- riduzione del patrimonio netto superiore al 50% rispetto all'esercizio precedente.

Di fondamentale importanza diviene quindi la redazione e l'analisi del *budget* di cassa e/o del rendiconto finanziario, sia a consuntivo che in veste prospettica, anche nei casi in cui quest'ultimo non risulti obbligatorio *ex art. 2425-ter c.c.*



Figura 2 - Esempio di rendiconto finanziario

Rendiconto finanziario: metodo indiretto	31/12/20XX		
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)			
Utile (perdita) dell'esercizio	70.000		← Utile d'esercizio
Imposte sul reddito	20.000		
Interessi passivi	25.000		
(Interessi attivi)			
(Dividendi)	0		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	115.000	Risultato operativo	← Capacità di reddito
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto			
Accantonamenti ai fondi	25.000		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	80.000		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0		
Rettifiche di valore attività e passività finanziarie di strumenti finanziari che non comportano movimentazione monetaria			
Altre rettifiche per elementi non monetari			
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del cen	220.000	MOL	
Variazioni del capitale circolante netto [(decremento)(incremento)]	(264.000)	variazione circ operativa	← CCNO assorbe liquidità
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(70.000)		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(250.000)		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	70.000		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(7.000)		
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	(7.000)		
Altre variazioni del capitale circolante netto	0		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del cen	(44.000)	cash flow operativo	
Altre rettifiche			
Interessi incassati/	0		
(Interessi pagati)	(7.000)		
(Imposte sul reddito pagate)	(10.000)		
Dividendi incassati	0		
(Utilizzo dei fondi)	0		
Altri incassi/pagamenti			
4. Flusso finanziario per le altre rettifiche	(17.000)		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(61.000)	flusso di cassa della gestione corrente	← Fabbisogno finanziario
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
Immobilizzazioni materiali			
(Investimenti)	(10.000)		
Disinvestimenti	0		
Immobilizzazioni immateriali			
(Investimenti)	0		
Disinvestimenti			
Immobilizzazioni finanziarie			
(Investimenti)	0		
Disinvestimenti	0		
Attività finanziarie non immobilizzate			
(Investimenti)	0		
Disinvestimenti	0		
Acquisizione o cessione o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide			
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(10.000)	Cap.Ex	← Fermo investimenti
	(71.000)	(free cash flow)	
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
Mezzi di terzi			
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(60.000)		← Aumento indebitamento
Accensione finanziamenti	180.000		
(Rimborso finanziamenti)			
Mezzi propri			
Aumento di capitale a pagamento	0		
(Rimborso di capitale)			
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)	(40.000)		← Distribuzione dividendi
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	80.000		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	9.000		
Disponibilità liquide al 1 gennaio 20XX	21.000		
Disponibilità liquide al 31 dicembre 20XX	30.000		
verifica disponibilità liquide al 31.12.200X con stato patrimoniale	30.000		



Il caso del rendiconto finanziario riportato fa riferimento alla situazione di un'impresa che registra un utile d'esercizio e che, per mantenere quote di mercato, è costretta a concedere dilazioni alla clientela con la conseguenza di veder crescere il proprio circolante netto operativo. La copertura del fabbisogno finanziario generato dalla liquidità assorbita dal CCNO è affidata all'aumento dell'indebitamento bancario. L'operazione, tuttavia, non è a costo zero per la società, soprattutto in una fase di rialzo dei tassi di interesse quale l'attuale, in quanto la gestione del credito incide sui margini e rischia di erodere la modesta redditività.

4. L'informativa finanziaria richiesta dagli Orientamenti EBA-GL Lom

La relazione finale stilata il 29 maggio 2020 dall'EBA⁹ sugli Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti¹⁰ contiene riferimenti all'informativa e alla documentazione di cui dovrebbero disporre gli enti finanziari per una corretta valutazione del merito creditizio e del profilo di rischio delle controparti in *bonis*.

Al riguardo, pare opportuno che le imprese, e i professionisti che le assistono, siano a conoscenza dei contenuti del documento EBA, al fine di elaborare e produrre un'informativa verso l'esterno in grado di accrescere il livello della comunicazione finanziaria. Il contributo dei professionisti è direttamente richiamato nel documento in riferimento a situazioni in cui si riscontra la probabilità che la controparte affidata incontri difficoltà nel corretto adempimento degli impegni contrattualmente assunti. In tale situazione, è infatti previsto che *“gli enti e i creditori dovrebbero richiedere all'impresa una documentazione affidabile che contenga proiezioni realistiche sulla sua capacità di restare solvibile. In questo caso, si possono utilizzare sia informazioni reperite presso terzi, quali consulenti fiscali, revisori dei conti e altri esperti, sia informazioni fornite dai mutuatari”*.

Un primo ambito di interesse per le imprese che intendono sostenere il proprio fabbisogno finanziario facendo ricorso al credito bancario concerne le indicazioni fornite dall'EBA in riferimento alle procedure per la concessione del credito. Al riguardo, le *Guidelines* indicano come in sede di *“valutazione del merito creditizio delle microimprese, piccole, medie e grandi imprese, gli enti dovrebbero avere a disposizione e utilizzare informazioni supportate da elementi probatori necessari e adeguati”*. A ciò si aggiunga che l'Allegato 2 del documento fornisce un elenco accurato e dettagliato in riferimento alle informazioni da utilizzare nel processo di valutazione, i cui contenuti sono applicabili a tutte le tipologie di imprese.

⁹ European Banking Authority.

¹⁰ ABE/GL/2020/06.



Figura 3 - Allegato 2 Linee Guida EBA-GL Lom: informazioni per la valutazione del merito di credito delle imprese



L'Allegato 2 contiene inoltre, per alcune tipologie di prestiti, la richiesta di elementi specifici da fornire in aggiunta a quanto in precedenza riportato in ragione della peculiarità del *business* esercitato. Il corredo informativo più ampio è richiesto, in particolare, per:

- i prestiti su immobili non residenziali;
- i prestiti per lo sviluppo immobiliare;
- i prestiti richiesti da imprese operative nell'ambito della costruzione di navi o in segmenti simili;
- la finanza di progetto.

Un appropriato *set* informativo, articolato e rapportato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, è quindi sempre più importante sia per aver accesso al credito che ai fini di *pricing* adeguato.

All'interno del quadro delineato, lo sviluppo della cultura della gestione del rischio di credito richiesto dall'Autorità Bancaria, mira ad assicurare *“che il credito sia concesso ai clienti che, al meglio delle conoscenze dell'ente al momento della concessione del credito, saranno in grado di soddisfare i termini e le condizioni del contratto di credito, e che sia assistito, se del caso, da garanzie reali sufficienti e adeguate, anche considerando l'impatto sulla posizione patrimoniale e sulla redditività e sostenibilità dell'ente, nonché i relativi fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)”*.

Quanto riportato pone chiaramente l'accento sulla necessità di una visione prospettica dell'evoluzione del *business* dell'impresa, richiedendo agli intermediari di porre un'enfasi particolare su una *“stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile”*.


Il cambio di paradigma enunciato dal documento relega la garanzia reale a un ruolo secondario, non determinante quindi ai fini della concessione del credito richiesto dalla controparte. Essa assume, dunque, la valenza di *una seconda via d'uscita* in presenza del decadimento della qualità del credito.



Oggetto di indagine peculiare divengono, di conseguenza, prevalentemente i *cash-flow* generati dalla gestione ordinaria dell'attività e naturalmente dalla presenza e consistenza della redditività operativa.

Nell'ambito della valutazione del merito di credito l'EBA, con l'Allegato 3, fornisce inoltre una serie di metriche e indicatori specifici da utilizzare ai fini dell'analisi della posizione finanziaria e del merito creditizio delle imprese.

Figura 4 - Allegato 3 Linee Guida EBA-GL Lom: metriche per la concessione e il monitoraggio del credito alle imprese



L'informativa e le metriche indicate dalle Guidelines non sono vincolanti e, pertanto, resta facoltà del singolo istituto adottare gli indicatori ritenuti più congrui e opportuni per identificare la rischiosità della controparte.

Al riguardo, tuttavia, va rilevato come le Linee Guida prevedano che **“La decisione sul credito dovrebbe essere chiara e ben documentata e includere tutte le condizioni e le precondizioni, comprese quelle volte ad attenuare i rischi individuati nella valutazione del merito creditizio, come i rischi associati ai fattori ESG, per il contratto di prestito e il relativo esborso”**.

In definitiva, gli Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, richiedono un'informativa ampia e strutturata, corredata da valutazioni sul business e da piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie, anche per le microimprese e piccole imprese.

5. L'analisi della situazione aziendale e il rating del Fondo Centrale di Garanzia

Ai fini degli Orientamenti EBA-GL Lom, la valutazione del merito di credito include il calcolo del *rating/scoring* di controparte. Al riguardo, solitamente, gli istituti di credito non rivelano nel dettaglio le modalità di calcolo e i relativi pesi delle aree di indagine che lo costituiscono, in quanto il sistema consente, insieme ad altri fattori, di contribuire a valutare al meglio il merito di credito della clientela



e quindi, potenzialmente, in grado di creare un vantaggio competitivo nella selezione del portafoglio clienti. Inoltre, i sistemi di rating vengono spesso impiegati anche per determinare gli accantonamenti sulle singole esposizioni o su portafogli selezionati, influenzando il *pricing* delle operazioni.

Un sistema di *rating* a disposizione delle imprese e per il quale risultano accessibili le specifiche tecniche è rappresentato dal modello elaborato dal Fondo di garanzia ex l. 662/1996 per il calcolo della probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari.

Lo strumento, ricalcando in parte le logiche dei sistemi di *rating* elaborati dalle banche, pare quindi possa essere impiegato dalle imprese per una prima autodiagnosi del merito di credito e per effettuare le considerazioni più opportune al riguardo, al fine di giungere più preparate nel dialogo con gli istituti di credito.

Al fine di evidenziarne l'utilità e gli elementi pragmatici per arricchire l'informativa, si procede ad illustrarne sinteticamente le caratteristiche salienti.

Il modello è costituito da tre aree informative:

1. un modulo economico-finanziario;
2. un modulo andamentale;
3. un blocco informativo relativo alla presenza di atti ed eventi pregiudizievoli.

Il primo modulo, economico-finanziario, prevede un'informativa differenziata e il calcolo di specifici indicatori in base al regime di contabilità adottato.

Le variabili indagate variano a seconda della forma giuridica del soggetto analizzato e del settore economico di appartenenza. L'incidenza delle stesse è declinata nel materiale reso disponibile sul sito del Fondo, dove sono indicate anche le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse. Queste ultime possono dunque fungere da confronto con il settore di riferimento o con i *competitor* individuati dall'imprenditore in relazione alle aziende tenute alla pubblicità dei documenti contabili e nella fattispecie del bilancio d'esercizio.

Figura 5 - Variabili del modulo economico-finanziario MCC: società di capitali



L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite in apposite tabelle



Figura 6 - Variabili del modulo economico-finanziario MCC: società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria



L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite in apposite tabelle

Figura 7 - Variabili del modulo economico-finanziario MCC: società di persone e ditte individuali in contabilità semplificata



L'incidenza delle variabili e le soglie sulla base delle quali sono attribuiti i giudizi alle variabili stesse sono definite in apposite tabelle

I punteggi assegnati dal modello economico-finanziario variano sostanzialmente in funzione di tre variabili:

- forma giuridica;
- regime di contabilità;
- settore economico.

Il secondo modulo, denominato andamentale, prevede il calcolo di uno *score* parziale sulla base di un *set* informativo rinveniente dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e dai dati forniti da uno o più *Credit Bureau*, ove disponibili.

La combinazione dei primi due *score* dà origine ad una valutazione "integrata", costituita dalle matrici di integrazione che determinano la classe di valutazione "integrata".



Figura 8 - Valutazione integrata

La valutazione "integrata", scaturisce dalla **combinazione del modulo economico finanziario e andamentale**, ed è determinata secondo un approccio "a matrice".
L'incrocio tra i due moduli determina la **classe di valutazione "integrata" (1 - 12)**.

http://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2018/06/Circolare_FdG_3-2018_specifiche_tecniche.pdf

Figura 1 – Matrice di integrazione Società di capitali

SDC	Modulo andamentale											
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	LN
F1	1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	6	1
F2	1	2	2	2	2	3	3	4	5	6	7	2
F3	1	2	3	3	3	3	4	5	6	6	8	3
F4	1	2	3	4	4	5	5	6	6	7	9	4
F5	2	2	3	4	5	5	5	6	7	8	10	5
F6	3	3	3	4	5	6	6	6	8	9	11	6
F7	3	3	3	4	5	6	7	7	8	10	11	7
F8	4	4	4	5	6	7	7	8	9	10	12	8
F9	5	5	5	5	7	8	8	9	9	11	12	9
F10	7	7	7	7	8	9	10	10	11	11	12	10
F11	9	9	9	9	10	11	11	12	12	12	12	12
LN	LN	LN	LN	LN	LN	LN	LN	LN	LN	LN	LN	LN

Figura 2 – Matrice di integrazione Società di persone e Ditte individuali


SDP e DI	Modulo andamentale											
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	LN
F1	1	1	1	1	1	2	2	3	5	5	6	1
F2	1	2	2	2	2	3	3	5	5	6	6	2
F3	1	2	2	2	2	3	4	5	6	6	6	3
F4	1	2	2	2	3	4	5	6	6	7	7	4
F5	2	2	2	3	4	4	5	6	6	7	7	5
F6	2	2	2	3	4	5	6	7	7	8	8	6
F7	3	3	3	3	5	6	7	7	8	8	9	7
F8	4	4	4	4	6	7	7	7	8	9	11	8
F9	5	5	5	5	6	8	8	9	9	10	12	9
F10	6	6	6	6	6	8	9	10	10	12	12	11
F11	8	8	8	8	8	9	9	10	12	12	12	12
LN	LN	LN	LN	LN	LN	LN	LN	LN	LN	LN	LN	LN

Infine, l'ultimo modulo legato alla rilevazione di eventi pregiudizievoli consente un aggiustamento della valutazione espressa dall'integrazione dei due precedenti moduli e di giungere quindi alla scala di valutazione finale, composta da 12 classi (raggruppabili in 5 fasce), a ognuna delle quali è attribuita una probabilità di inadempimento.

Figura 9 - Informazioni per eventi pregiudizievoli

Il modello prevede un **aggiustamento della valutazione «integrata»** in presenza di alcuni eventi pregiudizievoli rilevanti aperti alla data di riferimento.

Gli eventi che incidono sulla valutazione complessiva sono riconducibili alle seguenti famiglie:



La valutazione viene corretta di **due classi** peggiorative fino a un massimo di "12", qualora si verificano le seguenti casistiche:

Presenza di uno o più eventi pregiudizievoli a carico della società associata alle famiglie "Ipoteca giudiziale/pignoramento", "Ipoteca legale", "Domanda giudiziale"

Presenza di uno o più eventi pregiudizievoli a carico dei soci con cariche rilevanti, per le Società di persone, associate alle famiglie "Ipoteca giudiziale/pignoramento", "Ipoteca legale", "Domanda giudiziale"

Nel caso si verificassero entrambi gli eventi, l'impresa subirà il declassamento di 4 classi di valutazione fino ad un massimo di "12".

Figura 10 - Scala di valutazione finale

La valutazione complessiva prevede quindi 12 classi, raggruppabili in 5 fasce. Ad ogni classe è associata una probabilità di inadempimento.

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Probabilità di inadempimento
1	1	0.12%
2	2	0.33%
3		0.67%
4	3	1.02%
5		1.61%
6		2.87%
7	4	3.62%
8		5.18%
9		8.45%
10		9.43%
11	5	16.30%
12		22.98%

 **P.D.**

http://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2018/06/Circolare_FdG_3-2018_specifiche_tecniche.pdf

Il rating ottenuto potrebbe fungere quindi da punto di partenza per avviare delle riflessioni con l'imprenditore sul proprio merito di credito in base ai valori conseguiti dell'impresa, al fine di analizzare eventuali scostamenti dalle soglie indicate dal modello e/o dai competitor individuati. Fondamentale diviene poi l'informativa sulle azioni da intraprendere per mantenere o migliorare la valutazione dell'impresa e procedere a un ricalcolo del punteggio a distanza di tempo con funzione di monitoraggio dell'efficacia delle scelte adottate.

6. EBA-GL Lom e fattori ESG

Come in precedenza accennato, gli Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti includono anche indicazioni attinenti alla tematica ESG (*environmental, social, governance*).

I fattori ambientali, sociali e di governance sono richiamati dall'Autorità di Vigilanza all'interno delle politiche e procedure relative al rischio di credito, laddove si stabilisce che *"gli enti dovrebbero incorporare i fattori ESG e i rischi ad essi associati nella loro propensione al rischio di credito, nelle politiche di gestione dei rischi e nelle politiche e procedure relative al rischio di credito, adottando un approccio olistico"*.

Inoltre, la materia è attenzionata anche al Considerando 126 delle Linee Guida in relazione alle procedure per la concessione di prestiti per microimprese e piccole imprese: *"Gli enti dovrebbero valutare l'esposizione del cliente ai fattori ESG, in particolare ai fattori ambientali e all'impatto sul cambiamento climatico, e l'adeguatezza delle strategie di mitigazione, come specificate dal cliente. Tale analisi dovrebbe essere effettuata a livello di cliente; tuttavia, se del caso, gli enti possono anche considerare la possibilità di effettuare questa analisi a livello di portafoglio"*. Orientamenti sostanzialmente uniformi sono previsti al Paragrafo 146 per i prestiti alle medie e grandi imprese.



L'attenzione ai fattori ambientali, sociali e di *governance*, oltre che incidere positivamente sulle prospettive di *going concern*, potrebbe rappresentare un ulteriore elemento informativo potenzialmente in grado di migliorare la relazione con la banca e incidere positivamente sull'accesso al credito e sul relativo costo.

7. Conclusioni

In base alle considerazioni fin qui svolte, la redazione del bilancio d'esercizio può rivelarsi un'opportunità per avviare il confronto sul cambiamento culturale necessario per una gestione proattiva dei rischi d'impresa, mediante l'elaborazione di un'informativa economico-finanziaria periodica, analitica e di carattere *forward looking*.

Le rilevanti novità introdotte nel nostro ordinamento dal CCII ai fini della prevenzione della crisi e l'esigenza di arricchire l'informativa per soddisfare le esigenze informative di coloro che forniscono le risorse finanziarie all'impresa, paiono infatti porre l'attenzione sulla necessità di introdurre una visione prospettica nell'agire imprenditoriale mediante l'ausilio di strumenti idonei al monitoraggio costante delle performance e di indicatori, di carattere finanziario e non finanziario, in grado di consentire agli amministratori di assumere le strategie migliori, valutandone nel contempo la sostenibilità in via preventiva.

Anche le Linee Guida EBA-GL Lom, come in precedenza evidenziato, definiscono una serie di informazioni, di tipo qualitativo e quantitativo, più ampie rispetto alla mera documentazione contabile e di bilancio, da elaborare e comunicare agli interlocutori del sistema finanziario ai fini dell'accesso al credito e al successivo monitoraggio del rischio di controparte.

All'interno del quadro delineato, il Dottore Commercialista, specializzato in finanza aziendale, riveste un ruolo di cruciale importanza nell'affiancare le PMI e supportarle nell'affrontare le dinamiche in atto nel mutato contesto competitivo, normativo e regolamentare. L'elaborazione di un *set* informativo, storico e prospettico, di tipo finanziario e non finanziario, potrebbe contribuire a una gestione accurata dei rischi aziendali con potenziali riflessi positivi sulle *performance* e sul *going concern*. La documentazione, così predisposta, sarà sempre più necessaria per agevolare il dialogo con gli *stakeholder*, in quanto in grado di contribuire alla riduzione dell'asimmetria informativa nelle relazioni tra gli operatori di mercato, aspetto di fondamentale importanza per innalzare la qualità del confronto e costruire legami più solidi e stabili. La maggior trasparenza nei rapporti che ne scaturirebbe e il monitoraggio costante sull'andamento prospettico del *business*, figurano quali presupposti in grado di porre le banche nella condizione di poter sostenere, con la dovuta flessibilità, le esigenze finanziarie delle imprese.